



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione XXII - Sistema Camerale

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione

Struttura: DG-MCCVNT

REGISTRO UFFICIALE

Frot. n. **0148123 - 12/09/2013 - USCITA**

ALLE CAMERE DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
AGRICOLTURA
LORO SEDI

ALLE UNIONI REGIONALI
LORO SEDI

ALL'UNIONCAMERE
P.ZZA SALLUSTIO, 21
00187 ROMA

AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLE CAMERE DI
COMMERCIO
C/O CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA
LORO SEDI

AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLE UNIONI
REGIONALI
C/O UNIONI REGIONALI
LORO SEDI

ALLA INFOCAMERE S.C.P.A.
VIA G. B. MORGAGNI, 30/H
00100 ROMA

AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
DELL'UNIONCAMERE
C/O UNIONCAMERE
P.ZZA SALLUSTIO, 21
00187 ROMA

per conoscenza

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
RAGIONERIA GEN.LE DELLO STATO
I.G.F.
00187 ROMA

Oggetto: Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 marzo 2013- istruzioni applicative-
budget economico delle amministrazioni in contabilità economica



Il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, “Disposizioni recanti attuazione dell’articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili”, ha disciplinato l’armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili delle pubbliche amministrazioni al fine *“di assicurare il coordinamento della finanza pubblica attraverso una disciplina omogenea dei procedimenti di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo.”*.

Il predetto decreto legislativo si applica, tra l’altro, agli enti e agli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall’ISTAT sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari, ad esclusione delle regioni, degli enti locali, dei loro enti ed organismi strumentali e degli enti del Servizio sanitario nazionale (si veda l’articolo 1 del decreto legislativo stesso e l’articolo 1, comma 2, della relativa legge delega 31 dicembre 2009, n. 196) e, quindi, si applica anche alle camere di commercio, alle loro unioni regionali e all’Unioncamere.

L’articolo 16 del predetto decreto legislativo prevede l’emanazione di un decreto per stabilire i criteri e le modalità di predisposizione del budget economico e del bilancio d’esercizio delle amministrazioni pubbliche in regime di contabilità economica, ai fini della raccordabilità dei documenti contabili con analoghi documenti predisposti dalle amministrazioni che adottano, invece, contabilità finanziaria.

In attuazione di tale articolo è stato, quindi, emanato il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 27 marzo 2013 recante *“Criteri e modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica”* (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 aprile 2013, n. 86, S.O n. 29).

Tale decreto ha disciplinato i criteri e le modalità per la predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica definendo altresì gli schemi di programmazione delle risorse che dovranno essere adottati dalle stesse amministrazioni a partire dal 1° settembre 2013 e pertanto con la predisposizione del budget economico 2014.

L’articolo 1 del decreto 27.03.2013 prevede che *“Ai fini della raccordabilità con gli analoghi documenti previsionali delle amministrazioni pubbliche che adottano la contabilità finanziaria, il processo di pianificazione, programmazione e budget delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, in regime di contabilità civilistica ai sensi dell’art. 16 del medesimo decreto legislativo, è rappresentato almeno dai seguenti documenti:*

- a) il budget economico pluriennale;*
- b) il budget economico annuale.”*

L’articolo 2 dello stesso decreto stabilisce che il budget economico annuale *“deve essere redatto ovvero riclassificato secondo lo schema di cui all’allegato 1 al decreto stesso.”*

Il comma 4 dello stesso articolo 2 individua gli allegati al budget economico annuale e precisamente:

- a) il budget economico pluriennale;
- b) la relazione illustrativa o analogo documento;
- c) il prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi di cui all’art. 9, comma 3;



- d) il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio redatto in conformità alle linee guida generali definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 2012;
- e) la relazione del collegio dei revisori dei conti o sindacale.

Il comma 2 del medesimo articolo 1 individua le caratteristiche del budget pluriennale; esso deve coprire un periodo di tre anni in relazione alle strategie delineate nei documenti di programmazione pluriennale approvati dagli organi decisionali degli enti, deve essere formulato in termini di competenza economica e deve presentare un'articolazione delle poste coincidente con quella del budget economico annuale. Il budget pluriennale deve essere annualmente aggiornato in occasione della presentazione del budget economico annuale.

Nel richiamare quanto già esposto con la nota n. 49229 del 24.02.2012, questo Ministero ritiene che la sede più adeguata per chiarire in modo completo il rapporto fra la generale disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni e quella specifica del sistema camerale, è costituita dal nuovo regolamento interministeriale per la gestione patrimoniale e finanziaria da adottare ai sensi dell'articolo 4-bis della legge 29 dicembre 1993, n. 580 così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, che per la sua procedura di adozione consente di concordare l'interpretazione di tale combinato disposto con il Ministero dell'economia e delle finanze e verificarne la correttezza anche mediante la prescritta acquisizione del parere del Consiglio di Stato.

Questo Ministero ha avviato da tempo il processo di revisione del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254 (indicato successivamente "regolamento"), al fine anche di adeguare lo stesso alle nuove disposizioni recentemente intervenute per le pubbliche amministrazioni inserite nell'elenco Istat, in materia di pianificazione e rendicontazione amministrativa e contabile, misurazione dei risultati e monitoraggio degli obiettivi orientati all'efficienza dell'utilizzo delle risorse pubbliche.

Il nuovo testo regolamentare è in corso di definizione e i tempi previsti per la sua emanazione, ai sensi dell'articolo 4-bis della legge n. 580/1993, non consentono di dare attuazione a quanto previsto dal decreto 27 marzo 2013 con riferimento alla predisposizione del budget economico 2014.

Pertanto, questo Ministero, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze acquisita con la nota n. 73326 del 6.09.2013, intende con la presente lettera circolare dettare omogenee indicazioni ai destinatari della norma in esame al fine di consentire agli stessi di assolvere, nelle more dell'emanazione del testo di riforma del D.P.R. n. 254/2005, gli obblighi di presentazione dei documenti di pianificazione nelle forme previste dal decreto 27 marzo 2013.

Questo Ministero si riserva, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, di dettare successivamente omogenee indicazioni anche in merito all'applicazione della nuova normativa ai fini della predisposizione dell'aggiornamento del preventivo e del bilancio d'esercizio per l'anno 2014; resta inteso che il bilancio d'esercizio per l'anno 2013 verrà approvato tenendo conto delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 254/2005.



CAMERE DI COMMERCIO

In primo luogo si rende necessario evidenziare che, ai sensi dell'articolo 24 del d.lgs. n. 91/2011, le camere di commercio devono approvare il preventivo economico entro il 31 dicembre 2013; pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, entro tale termine sono tenute ad approvare:

1. il budget economico pluriennale redatto secondo lo schema allegato 1) al decreto 27 marzo 2013 e definito su base triennale (all. n. 1);
2. il preventivo economico, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n. 254/2005, e redatto secondo lo schema dell'allegato A) ad D.P.R. medesimo;
3. il budget economico annuale redatto secondo lo schema allegato 1) al decreto 27 marzo 2013 (all. n. 2);
4. il budget direzionale redatto secondo lo schema allegato B al D.P.R. n. 254/2005 (previsto dall'articolo 8 del medesimo regolamento);
5. il prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto 27 marzo 2013 (all. n. 3);
6. il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio redatto ai sensi dell'articolo 19 del d.lgs. n. 91/2011 e secondo le linee guida definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 2012.

Le camere di commercio devono predisporre, inoltre, ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. n. 254/2005, la relazione illustrativa al preventivo economico.

Il Collegio dei revisori dei conti deve esprimere, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante "Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196", il proprio parere sul documento previsionale di cui all'allegato A) al regolamento, verificando, altresì, che siano stati applicati i criteri indicati nella presente nota, ai fini della riclassificazione dello stesso; a tal fine, la Giunta fa pervenire all'organo di controllo lo schema di preventivo economico e del budget economico corredato della relazione illustrativa almeno 15 giorni prima della data di approvazione del documento.

Il preventivo economico annuale corredato di tutta la documentazione sopra richiamata deve essere trasmesso entro 10 giorni dalla data di approvazione, a questo Ministero (Ministero dello Sviluppo Economico- Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione- Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica- Divisione XXII - Sistema Camerale Via Sallustiana, 53- 00187 Roma) e al Ministero dell'Economia e delle Finanze (Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale dello Stato- Ufficio VIII- Via XX settembre - 00187 Roma). Resta fermo, ai sensi dell'articolo 15 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'obbligo delle camere di commercio di inviare entro il 30 aprile 2014 i dati relativi al budget economico indicato al precedente punto 3).

Pertanto codeste camere di commercio sono tenute alla predisposizione del preventivo economico redatto secondo l'allegato A) del regolamento e contestualmente a procedere alla riclassificazione dello stesso nello schema allegato al decreto 27 marzo 2013.

Al fine di consentire una omogenea riclassificazione questo Ministero ha individuato uno schema di raccordo (all. n. 4) tra il piano dei conti, definito con la nota n. 197017 del 21.10.2011 e attualmente utilizzato dalle camere di commercio, e lo schema di budget economico allegato al decreto 27.03.2013.



Al fine di predisporre il budget economico pluriennale è necessario integrare lo schema di budget economico annuale, riclassificato con i criteri sopra esposti, con le previsioni relativi agli anni $n+1$ e $n+2$ (all. n. 1).

In merito al processo di revisione del preventivo economico si ritiene, ad ogni buon conto, necessario chiarire che l'articolo 4 del decreto 27 marzo 2013 prevede che lo stesso sia effettuato con le modalità indicate per l'adozione del budget medesimo all'articolo 2, comma 3; sarà, quindi necessario che tale revisione comprenda anche tutti gli allegati contemplati nel richiamato articolo 2; in merito questo Ministero, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, si riserva, come sopra specificato, di dettare successivamente omogenee indicazioni.

Gli enti camerali sono tenuti, altresì, ai sensi dell'articolo 9 del decreto 27 marzo 2013, all'approvazione, entro il 31 dicembre 2013, del prospetto delle previsioni di spesa complessiva secondo un'aggregazione per missioni e programmi accompagnata dalla corrispondente classificazione COFOG (Classification of the functions of government) di secondo livello.

Come noto, con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 aprile 2011, emanato in attuazione dell'articolo 14 della legge 31.12.2009, n. 196, è stata definita la codificazione gestionale SIOPE degli incassi e dei pagamenti delle camere di commercio; pertanto si ritiene che, essendo già dal 2012 per le camere di commercio partita tale rilevazione, alle stesse trovi applicazione il comma 3, dell'articolo 9, del decreto 27 marzo 2013. Nelle more dell'adeguamento della codifica SIOPE al piano dei conti delle amministrazioni pubbliche in corso di emanazione, le camere di commercio compilano l'allegato n. 2 del decreto ministeriale 27 marzo 2013, sostituendo la classificazione economica SIOPE ivi indicata, con quella prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 aprile 2011, concernente la rilevazione SIOPE delle camere di commercio.

E' necessario ricordare che il prospetto delle previsioni di entrata e di spesa deve essere redatto secondo il principio di cassa e non di competenza economica e deve contenere le previsioni di entrata e di spesa che la camera di commercio stima di incassare o di pagare nel corso dell'anno oggetto di programmazione. A tal fine dovrà essere effettuata una valutazione sui presumibili crediti e debiti al 31 dicembre 2013 che si trasformeranno in voci di entrata e di uscita nel corso del 2014 e una valutazione unicamente dei proventi e degli oneri iscritti nel preventivo e nel budget economico 2014 che si prevede abbiano manifestazione numeraria nel corso dello stesso esercizio. Sarà, altresì, necessario effettuare una valutazione degli incassi e dei pagamenti legati ai disinvestimenti e agli investimenti contenuti nel piano degli investimenti.

Il prospetto in esame deve essere, per la sola parte relativa alle uscite, articolato per missioni e programmi; con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12.12.2012 sono state definite le linee guida generali per l'individuazione da parte delle amministrazioni pubbliche delle missioni.

L'articolo 2 del D.P.C.M. definisce le "missioni" come le "funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche nell'utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate". Lo stesso articolo 2 stabilisce che "al fine di garantire l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, di assicurare il coordinamento della finanza pubblica attraverso una disciplina omogenea dei procedimenti di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo, le amministrazioni pubbliche adottano una classificazione uniforme a quella del bilancio dello Stato".



L'articolo 3 stabilisce i criteri e le modalità attraverso i quali le amministrazioni pubbliche devono individuare le missioni avendo come base di riferimento quelle applicate dallo Stato.

Il comma 2, dell'articolo 3 prevede che *"Ciascuna amministrazione pubblica, previa indicazione dell'amministrazione vigilante, individua tra le missioni del bilancio dello Stato attualmente esistenti, quelle maggiormente rappresentative delle finalità istituzionali, delle funzioni principali e degli obiettivi strategici dalla stessa perseguite. Le amministrazioni pubbliche classificano nella missione «Fondi da ripartire» le eventuali spese relative a fondi che, in sede di previsione, sono destinati a finalità non riconducibili a specifiche missioni, in quanto l'attribuzione delle risorse è demandata ad atti e provvedimenti adottati in corso di gestione e, nella missione «Servizi istituzionali e generali», le spese di funzionamento dell'apparato amministrativo riferibili a più finalità e non attribuibili puntualmente a specifiche missioni".*

L'articolo 4 del medesimo decreto definisce i "programmi" quali *"aggregati omogenei di attività realizzate dall'amministrazione volte a perseguire le finalità individuate nell'ambito delle missioni."* Lo stesso comma prosegue stabilendo che *"la realizzazione di ciascun programma è attribuita ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa individuata in conformità con i regolamenti di organizzazione, ovvero, con altri idonei provvedimenti adottati dalle singole amministrazioni pubbliche."*

Questo Ministero, tenendo conto delle funzioni assegnate alle camere di commercio dal comma 1, dell'articolo 2, della legge n. 580/1993, ha individuato, tra quelle definite per lo Stato, le specifiche "missioni" riferite alle camere di commercio e all'interno delle stesse i programmi, secondo la corrispondente codificazione COFOG che più rappresentano le attività svolte dalle camere stesse.

A tal fine, questo Ministero ha predisposto il prospetto riassuntivo (all. n. 5) delle missioni e di programmi; dall'esame del prospetto si evince che sono state individuate le missioni all'interno delle quali sono state collocate le funzioni istituzionali di cui all'allegato A) al D.P.R. n. 254/2005 al fine di consentire un'omogenea predisposizione del prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi.

Precisamente, sono state individuate, ai sensi del comma 2, dell'articolo 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12.12.2012, per le camere di commercio le seguenti missioni:

1) **Missione 011 - "Competitività e sviluppo delle imprese"** - nella quale dovrà confluire la funzione D "Studio, formazione, informazione e promozione economica" (indicata nell'allegato A al regolamento) con esclusione della parte relativa all'attività di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese;

2) **Missione 012 - "Regolazione dei mercati"** - nella quale dovrà confluire la funzione C "Anagrafe e servizi di regolazione dei mercati" (indicata nell'allegato A al regolamento); in particolare tale funzione dovrà essere imputata per la parte relativa all'*anagrafe* alla classificazione COFOG di II livello- COFOG 1.3 "Servizi generali delle pubbliche amministrazioni – servizi generali, mentre per la parte relativa ai *servizi di regolazione dei mercati* alla classificazione COFOG di II livello programma - COFOG 4.1 "Affari economici - Affari generali economici commerciali e del lavoro";

3) **Missione 016 - "Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo"** - nella quale dovrà confluire la parte di attività della funzione D "Studio, formazione,



informazione e promozione economica” (indicata nell’allegato A al regolamento) relativa al sostegno all’internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy;

4) **Missione 032 – “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche”** nella quale dovranno confluire le funzioni A e B (indicate nell’allegato A al regolamento);

5) **Missione 033 - “Fondi da ripartire”** nella quale troveranno collocazione le risorse che in sede di previsione non sono riconducibili a specifiche missioni.

In particolare in tale missione sono individuati i due programmi 001- Fondi da assegnare” e 002- Fondi di riserva e speciali.

Nel programma “001 – Fondi da assegnare” potranno essere imputate le previsioni di spese relative agli interventi promozionali non espressamente definiti in sede di preventivo indicati così come disposto dal comma 3, dell’articolo 13 del regolamento. Nel programma “002- Fondi di riserva e speciali” troveranno collocazione il fondo spese future, il fondo rischi e il fondo per i rinnovi contrattuali.

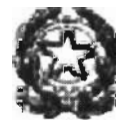
Le missioni 032 e 033 sono state individuate dallo stesso Ministero dell’economia e delle finanze con la circolare n. 23 del 13 maggio 2013, come *missioni* da ritenersi comuni a tutte le amministrazioni pubbliche; inoltre nella stessa circolare sono individuate, altre due possibili missioni “Servizi per conto terzi e partite di giro” - Missione 90 e “Debito da finanziamento dell’amministrazione” - Missione 91. Tali missioni dovranno essere utilizzate in presenza di operazioni effettuate dalle amministrazioni in qualità di sostituto di imposta e per le attività gestionali relative ad operazioni per conto terzi (“Servizi per conto terzi e partite di giro”) e di spese da sostenere a titolo di rimborso dei prestiti contratti dall’amministrazione pubblica (“Debito da finanziamento dell’amministrazione”).

Si ritiene necessario, inoltre, chiarire che, come sopra evidenziato, la realizzazione di ciascun programma deve essere attribuita ad un unico centro di responsabilità amministrativa che corrisponde all’unità organizzativa individuata in conformità con i regolamenti di organizzazione; nel caso delle camere di commercio la responsabilità di ciascun programma va normalmente attribuita al vertice della struttura il quale assegnerà successivamente ai singoli dirigenti, ai sensi dell’articolo 8, comma 3 del regolamento, la concreta realizzazione degli stessi con riferimento alla tipologia di attività che saranno inserite all’interno dei singoli programmi.

Le spese da attribuire alle singole missioni devono essere quelle direttamente riferibili all’espletamento dei programmi e dei progetti e delle attività loro connessi, comprese quelle relative alle spese di personale e di funzionamento.

Al fine di attribuire alle singole missioni la quota delle spese di funzionamento e di personale ad esse riferibili possono essere utilizzati i criteri specificatamente previsti dal comma 2, dell’articolo 9, del D.P.R. n. 254/2005.

Come, infatti, ribadito nella circolare n. 23/2013 del Ministero dell’economia e delle finanze, la missione “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche” deve includere tutte le spese non attribuibili puntualmente alle missioni che rappresentano l’attività istituzionale dell’ente e quindi tale missione deve conservare la caratteristica di “contenitore residuale rispetto al resto della spesa che va attribuita alle missioni rappresentative dell’attività dell’ente affinché sia preservata la classificazione per finalità di spesa.”



UNIONI REGIONALI

Le Unioni regionali, in quanto inserite nell'elenco Istat, rientrano nell'ambito di applicazione delle norme in esame e sono quindi tenute, a partire dall'approvazione del bilancio preventivo per l'esercizio 2014, all'adozione dei criteri e delle modalità di predisposizione dello stesso previste dal decreto 27 marzo 2013.

In primo luogo si ritiene necessario ricordare che, ai sensi dell'articolo 24 del d.lgs. n. 91/2011, anche le unioni regionali devono approvare il preventivo economico entro il 31 dicembre 2013.

Tenuto conto che le Unioni regionali non utilizzano uno schema comune di documento contabile, si ritiene necessario che, in ossequio al disposto del decreto 27 marzo 2013, le stesse adottino il prospetto previsionale di cui all'allegato 1 al medesimo decreto.

Entro il 31 dicembre 2013, quindi, le unioni regionali devono approvare:

1. il budget economico pluriennale redatto secondo lo schema dell'allegato 1) al decreto 27 marzo 2013 e definito su base triennale (all. n. 1);
2. il budget economico annuale redatto secondo lo schema dell'allegato 1) al decreto medesimo (all. n. 2);
3. il prospetto delle previsioni di entrata e di spesa complessiva articolato per missioni e programmi, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto 27 marzo 2013;
4. il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio redatto ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs 91/2011 e secondo le linee guida definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 2012.

Il Collegio dei revisori dei conti dovrà esprimere il proprio parere sul documento previsionale; a tal fine, i competenti organi fanno pervenire al Collegio lo schema di budget economico corredato della relazione illustrativa almeno 15 giorni prima della data di approvazione del documento.

Il preventivo economico annuale corredato di tutta la documentazione sopra richiamata deve essere trasmesso entro 10 giorni dalla data di approvazione, a questo Ministero (Ministero dello Sviluppo Economico- Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione- Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica- Divisione XXII - Sistema Camerale Via Sallustiana, 53- 00187 Roma) e al Ministero dell'Economia e delle Finanze (Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale dello Stato Ufficio VIII- Via XX settembre - 00187 Roma). Resta fermo, ai sensi dell'articolo 15 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'obbligo delle unioni regionali di inviare entro il 30 aprile 2014 i dati relativi al budget economico indicato al precedente punto 2).

Atteso che il decreto 27 marzo 2013, all'art. 4, prevede che il processo di revisione del budget annuale sia effettuato con le modalità indicate all'articolo 2, comma 3, per l'adozione del budget medesimo, appare necessario che la revisione in questione comprenda, oltre allo schema di budget annuale, anche tutti gli allegati contemplati nel richiamato articolo 2 e, in particolare: **a)** il budget economico pluriennale; **b)** la relazione illustrativa o analogo documento; **c)** il prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi di cui all'art. 9, comma 3; **d)** il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio redatto in conformità alle linee guida generali



definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 2012; e) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Le Unioni regionali sono tenute, altresì, ai sensi dell'articolo 9 del decreto 27 marzo 2013, all'approvazione, entro il 31 dicembre 2013, del prospetto delle previsioni di spesa complessiva riferita a ciascuna attività svolta secondo un'aggregazione per missioni e programmi accompagnata dalla corrispondente classificazione COFOG di secondo livello.

Il prospetto delle previsioni di entrata e di spesa deve essere redatto secondo il principio di cassa e non di competenza economica e deve contenere le previsioni di entrata e di spesa che l'unione regionale stima di incassare o di pagare nel corso dell'anno oggetto di programmazione. A tal fine dovrà essere effettuata una valutazione sui presumibili crediti e debiti al 31 dicembre 2013 che si trasformeranno in voci di entrata e di uscita nel corso del 2014 e una valutazione unicamente dei proventi e degli oneri iscritti nel preventivo e nel budget economico 2014 che si prevede abbiano manifestazione numeraria nel corso dello stesso esercizio. Sarà, altresì, necessario effettuare una valutazione degli incassi e dei pagamenti legati ai disinvestimenti e investimenti.

Non essendo per codeste Unioni ancora partita la rilevazione SIOPE il prospetto deve essere redatto secondo il formato di cui all'allegato 2 e le regole tassonomiche di cui all'allegato 3 al decreto 27 marzo 2013, tenendo conto delle indicazioni operative previste nella nota metodologica alla tassonomia che ne costituisce parte integrante, unitamente ad una nota illustrativa.

Richiamando quanto sopra esposto per le camere di commercio con riferimento agli articoli 2, 3 e 4 del decreto 27 marzo 2013, e tenuto conto delle funzioni assegnate alle unioni regionali dal comma 1 dell'articolo 6 della legge n. 580/1993, si ritiene di poter individuare ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12.12.2012 per le Unioni regionali le seguenti "missioni" (all. n. 6).

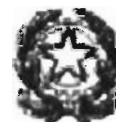
Precisamente, sono state individuate, per le Unioni regionali:

- 1) **Missione 011 – "Competitività e sviluppo delle imprese";**
- 2) **Missione 012 - "Regolazione dei mercati";**
- 3) **Missione 016 - "Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo";**
- 4) **Missione 032 – "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche";**
- 5) **Missione 033 - "Fondi da ripartire"** nella quale trovano collocazione le risorse che in sede di previsione non sono riconducibili a specifiche missioni.

In particolare in tale missione sono individuati i due programmi 001- Fondi da assegnare" e 002- Fondi di riserva e speciali.

Nel programma "002- Fondi di riserva e speciali" trovano collocazione, il fondo spese future, il fondo rischi e il fondo per i rinnovi contrattuali.

Si rinvia a quanto specificato per le camere di commercio con riferimento alle missioni 032, 033, 90 e 91 e per quanto esposto con riferimento all'individuazione del centro di responsabilità amministrativa al quale affidare la realizzazione dei programmi nonché per la ripartizione delle spese di funzionamento e di personale nelle specifiche missioni e programmi.



UNIONCAMERE

Da ultimo si rende necessario esaminare l'applicazione della norma in esame nei confronti dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere); ai sensi del comma 3, dell'articolo 24 del d.lgs. n. 91/2011, codesta Unioncamere è tenuta a deliberare il proprio bilancio di previsione entro il termine del 31 ottobre 2013.

Questo Ministero ha approvato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, dello statuto dell'ente il regolamento di contabilità e di amministrazione di codesta Unione; tale regolamento ha definito, tra l'altro, gli schemi di documenti contabili. Nelle more della modifica del regolamento di amministrazione e di contabilità, con la quale saranno recepite le novità normative intervenute con il decreto 27 marzo 2013, si ritiene necessario dettare omogenee direttive al fine di consentire a codesta Unione di assolvere agli obblighi di presentazione dei documenti di pianificazione nelle forme previste dal decreto 27 marzo 2013.

Entro il termine previsto dal comma 3 dell'articolo 24 del d.lgs. n. 91/2011, codesta Unioncamere è tenuta ad approvare:

- 1) il budget economico pluriennale redatto secondo lo schema allegato 1) al decreto 27 marzo 2013 e definito su base triennale (all. n. 1);
- 2) il preventivo economico, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di contabilità e amministrazione, e redatto secondo lo schema dell'allegato A) al regolamento medesimo;
- 3) il budget economico annuale redatto secondo lo schema allegato 1) al decreto 27 marzo 2013 (all. n. 2);
- 4) il prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto 27 marzo 2013;
- 5) il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio redatto ai sensi dell'articolo 19 del d.lgs. n. 91/2011 e secondo le linee guida definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 2012.

Premesso quanto sopra codesta Unione è tenuta alla predisposizione del preventivo economico redatto secondo l'allegato A del proprio regolamento e successivamente a procedere alla riclassificazione dello stesso nello schema allegato al decreto 27 marzo 2013.

A tal fine questo Ministero ha individuato uno schema di raccordo (all. n. 7) tra il piano dei conti attualmente utilizzato dall'Unioncamere e lo schema di budget economico allegato al decreto 27.03.2013.

Al fine di predisporre il budget economico pluriennale è necessario integrare lo schema di budget economico annuale, riclassificato con i criteri sopra esposti, con le previsioni relative agli anni $n+1$ e $n+2$ (all. n. 1).

Il Collegio dei revisori dei conti dovrà esprimere il proprio parere sul documento previsionale; a tal fine, il Comitato Esecutivo fa pervenire al Collegio lo schema di preventivo economico corredato della relazione illustrativa almeno 15 giorni prima della data di approvazione del documento.

Il preventivo economico annuale corredato di tutta la documentazione sopra richiamata deve essere trasmesso entro 10 giorni dalla data di approvazione, a questo Ministero (Ministero



dello Sviluppo Economico- Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione- Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica- Divisione XXII - Sistema Camerale Via Sallustiana, 53- 00187 Roma) e al Ministero dell'Economia e delle Finanze (Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale dello Stato Ufficio VIII- Via XX settembre – 00187 Roma). Resta fermo, ai sensi dell'articolo 15 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'obbligo dell'Unioncamere di inviare entro il 30 aprile 2014 i dati relativi al budget economico indicato al precedente punto 3).

In merito al processo di revisione del preventivo economico si ritiene, ad ogni buon conto, necessario chiarire che l'articolo 4 del decreto 27 marzo 2013 prevede che lo stesso sia effettuato con le modalità indicate per l'adozione del budget medesimo all'articolo 2, comma 3; sarà, quindi necessario che tale revisione comprenda anche tutti gli allegati contemplati nel richiamato articolo 2; in merito questo Ministero, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, si riserva, come sopra specificato, di dettare successivamente omogenee indicazioni.

Come sopra evidenziato l'Unioncamere è tenuta, ai sensi dell'articolo 9 del decreto 27 marzo 2013, all'approvazione, entro il 31 ottobre 2013, del prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi.

Tale prospetto deve essere redatto secondo il principio di cassa e non di competenza economica e deve contenere le previsioni di entrata e di spesa che l'Unioncamere prevede di incassare o di pagare nel corso dell'anno oggetto di programmazione. A tal fine dovrà essere effettuata una valutazione sui presumibili crediti e debiti al 31 dicembre 2013 che si trasformeranno in voci di entrata e di uscita nel corso del 2014 e una valutazione unicamente dei proventi e degli oneri iscritti nel preventivo e nel budget economico 2014 che si prevede potranno avere manifestazione numeraria nel corso dello stesso esercizio. Sarà, altresì, necessario effettuare una valutazione degli incassi e dei pagamenti legati ai disinvestimenti e investimenti contenuti nel piano degli investimenti.

Non essendo per codesta Unione ancora partita la rilevazione SIOPE il prospetto deve essere redatto secondo il formato di cui all'allegato 2 e le regole tassonomiche di cui all'allegato 3 al decreto 27 marzo 2013, tenendo conto delle indicazioni operative previste nella nota metodologica alla tassonomia che ne costituisce parte integrante, unitamente ad una nota illustrativa.

Richiamando quanto sopra esposto per le camere di commercio con riferimento agli articoli 2, 3 e 4 del decreto 27 marzo 2013, e tenuto conto delle funzioni assegnate all'Unioncamere dal comma 1, dell'articolo 7 della legge n. 580/1993, si ritiene di poter individuare anche per l'Unioncamere le medesime "missioni" e programmi indicati per le Unioni regionali (all. n. 6).

Precisamente, sono state individuate, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12.12.2012 per l'Unioncamere le seguenti missioni:

- 6) Missione 011 – “Competitività e sviluppo delle imprese”;**
- 7) Missione 012 - “Regolazione dei mercati”;**
- 8) Missione 016 - “Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo”;**
- 9) Missione 032 – “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche”;**
- 10) Missione 033 - “Fondi da ripartire”** nella quale trovano collocazione le risorse che in sede di previsione non sono riconducibili a specifiche missioni.



In particolare in tale missione sono individuati i due programmi 001- Fondi da assegnare” e 002- Fondi di riserva e speciali.

Nel programma “002- Fondi di riserva e speciali” trovano collocazione, il fondo spese future, il fondo rischi e il fondo per i rinnovi contrattuali.

Si rinvia a quanto specificato per le camere di commercio con riferimento alle missioni 032, 033, 90 e 91 e per quanto esposto con riferimento all’individuazione del centro di responsabilità amministrativa al quale affidare la realizzazione dei programmi nonché per la ripartizione delle spese di funzionamento e di personale nelle specifiche missioni e programmi.

Si ritiene necessario, infine, chiarire che le aziende speciali, in quanto non inserite nell’elenco ISTAT, non sono da considerarsi dirette destinatarie della normativa in esame e, quindi, fino all’emanazione del decreto di modifica del regolamento, continueranno a ritenersi applicabili alle stesse le disposizioni di cui al titolo X del regolamento.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)

ONE